

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- le proprie deliberazioni:
 - n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
 - n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii. ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche

alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:
 - il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
 - i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
 - i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare l'art. 11 del medesimo il quale dispone:

- al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;
- al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell'ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;
- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di

prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013, che in particolare:

- ha determinato, applicando all'intero territorio regionale i modelli multicriterio e statistico multivariato integrati tra loro, una presenza potenziale della specie capriolo, individuando due classi di densità: classe 1, >0 e < 18 ind/Kmq; classe 2, ≥ 18 ind/Kmq;
- ha ottenuto la classificazione del territorio utilizzando 3 categorie di vocazione, ottenute in base alla probabilità di appartenenza alla classe 2, segnatamente:
 - alla categoria di minore idoneità vengono attribuite le celle con probabilità non superiore al 50% di appartenere al gruppo 2;
 - alla categoria di idoneità intermedia vengono attribuite le celle con probabilità compresa tra il 50% e il 75% di appartenere al gruppo 2;
 - alla categoria di massima idoneità vengono attribuite le celle con probabilità superiore al 75% di appartenere al gruppo 2;
- ha definito inoltre l'area non vocata ovvero a vocazione nulla per la specie capriolo identificandola approssimativamente in tutta la Pianura Padana, tenendo conto di alcune caratteristiche biologiche della specie come la dispersione giovanile e la mobilità, indicando le strategie più efficienti (censimenti e prelievo venatorio con metodologie specifiche) al fine di ottenere l'obiettivo di densità zero;
- ha previsto di non limitare il prelievo, predeterminando delle soglie massime nel numero di capi abbattibili individualmente, al fine soprattutto di conseguire l'obiettivo di rimozione degli animali in dispersione;

Visto, altresì, il vigente Piano Faunistico-venatorio provinciale di Modena;

Richiamata la propria deliberazione n. 792 del 28 maggio 2018 recante "Calendario venatorio regionale - Stagione 2018/2019." ed in particolare l'Allegato B approvato quale parte integrante e sostanziale della medesima, così come rettificato con propria deliberazione n. 1323 del 2 agosto 2018, che consente il prelievo in selezione del capriolo secondo quanto stabilito nel seguente prospetto, estratto dal predetto Allegato B di seguito riportato:

TEMPI DEL PRELIEVO	SESSO	CLASSI D'ETÀ
1° giugno 2018 - 15 luglio 2018	M	I e II
15 agosto 2018 - 30 settembre 2018		
1° gennaio 2019 - 15 marzo 2019	F	I e II
	M e F	0
in aree non vocate (Piano Faunistico Venatorio)	SESSO	CLASSI D'ETÀ
1° giugno 2018 - 15 luglio 2018	M	I e II
15 agosto 2018 - 30 settembre 2018		
1° gennaio 2019 - 15 marzo 2019	M e F	Tutte

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 792/2018 prevede inoltre nell'Allegato 1, punto 4.5, che la caccia agli ungulati, nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H, possa essere praticata, per motivi di sicurezza, solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi di paesaggio (come argini);

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 800 del 28 maggio 2018, così come modificata dalla soprarichiamata deliberazione n. 1323/2018, con la quale si è provveduto all'approvazione del piano di prelievo del capriolo in selezione - stagione venatoria 2018-2019 - per i territori di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Ravenna per le sole AFV;
- n. 885 dell'11 giugno 2018, così come modificata dalla soprarichiamata deliberazione n. 1323/2018, con la quale si è provveduto ad approvare le quote di capi di capriolo da prelevare nei due distretti dell'ATC RA3, integrando in tal modo il piano di prelievo del capriolo in selezione di cui alla sopracitata deliberazione n. 800/2018;

Preso atto che con la predetta deliberazione n. 800/2018 sono state, tra l'altro, assegnate le quote di capi della specie capriolo da prelevare nell'ATC MO2 sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena, a seguito delle modifiche apportate al piano di prelievo proposto dall'ATC competente nei distretti nei quali è stato ritenuto eccessivo il numero di capi proposto rispetto alle presenze rilevate negli anni precedenti;

Atteso:

- che l'ATC MO2 con nota del 13 settembre 2018, acquisita in atti in pari data e registrata al PG/2018/0577110, considerata la decurtazione dei capi proposti e i risultati dei prelievi fino ad ora effettuati, ha richiesto un'integrazione al piano di prelievo del capriolo, autorizzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 800/2018 citata, aumentando il numero dei capi prelevabili in talune UTG, così come indicato nella tabella sottostante:

Distretto	Nome UTG	Id UTG	M2	M1	F1/F2	CIO	Richiesta d'integrazione
B	Zocca	169	3	2	3	2	+ 10
C	Pavullo	196	1	0	1	0	+ 2
C	Gaiato	203	1	1	2	2	+ 6
D	Giardino	223	1	1	3	2	+ 7
D	Bendolo Rio Torto	227	2	2	6	4	+ 14

- che il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena, dopo un'attenta valutazione relativamente all'andamento dei prelievi estivi, ha espresso, per le vie brevi, parere favorevole in merito alla richiesta formulata dall'ATC MO2 con la soprarichiamata nota PG/2018/0577110, in quanto:

- nell'ambito delle unità territoriali di gestione segnalate si è rilevato effettivamente il superamento dell'abbattimento del 50% dei capi estivi;
- la predetta proposta d'integrazione dei capi di capriolo prelevabili è conforme alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché alla corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Modena ha inoltre considerato, nelle sue valutazioni, anche ogni possibile variante di natura straordinaria suscettibile di influenzare l'andamento demografico della specie nell'ultimo triennio;

Considerato che per il territorio di Modena - ATC MO2 --nei distretti e negli UTG per i quali si chiede l'integrazione, è stato approvato, con la più volte citata deliberazione n. 800/2018, il seguente piano di prelievo del capriolo, suddiviso per sessi e classi d'età, così come sintetizzato nella tabella sottostante:

Distretto		Zona/UTG				M	M	F	F2	M	F	Piano di prelievo adottato con deliberazione n. 800/2018
vecchia numerazione	nuova numerazione	vecchia numerazione	nuova numerazione	1	2	1		0	0			
B	2	169	4	1	1	0	2	1	1	6		
C	3	196	4	0	2	1	2	1	1	7		
C	3	203	11	2	7	3	10	2	3	27		
D	4	223	9	0	2	0	2	1	1	6		
D	4	227	13	1	4	2	5	1	2	15		

Rilevato che, a seguito della proposta di integrazione di che trattasi, l'articolazione del prelievo della specie capriolo, per sesso e classi d'età, viene riformulata come indicato nella tabella sottostante:

Distretto		Zona/UTG				M1	M2	F1	F2	M0	F0	Integrazione
vecchia numerazione	nuova numerazione	vecchia numerazione	nuova numerazione									
B	2	169	4	2	3	1	2	1	1	10		
C	3	196	4	0	1	0	1	0	0	2		
C	3	203	11	1	1	1	1	1	1	6		
D	4	223	9	1	1	1	2	1	1	7		
D	4	227	13	2	2	3	3	2	2	14		

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione delle quote di capi da prelevare nelle cinque unità territoriali di gestione dell'ATC MO2, modificando in tal modo il piano di prelievo del

capriolo in selezione per la stagione venatoria 2018-2019 di cui alla sopracitata deliberazione n. 800/2018,—successivamente aggiornata con la sopracitata deliberazione n. 1323/2018, così come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, anche al fine di non interporre ulteriori soluzioni di continuità nell'azione finalizzata al completamento del piano stesso e al raggiungimento degli obiettivi gestionali predefiniti nei territori di cui trattasi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare, limitatamente al territorio di Modena, l'integrazione alle quote di capi di capriolo da prelevare nelle cinque unità territoriali di gestione dell'ATC MO2, come riportato nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, modificando in tal modo il piano di prelievo del capriolo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2018-2019 di cui alla propria deliberazione n. 800 del 28 maggio 2018;
- 3) di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella sopracitata deliberazione n. 800/2018, come aggiornata con deliberazione n. 1323/2018;
- 4) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.